



Senato della Repubblica

X Commissione – Industria, commercio, turismo

Nota scritta nell'ambito dell'esame del disegno di legge AS2469 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"

## Contributo dell'Istituto Bruno Leoni

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

L'Istituto Bruno Leoni ringrazia per l'opportunità di sviluppare alcune osservazioni in merito all'AS2469 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021". La promozione della concorrenza è una delle leve fondamentali per risollevare il potenziale di crescita del Pil. L'effetto pro-crescita delle riforme strutturali è nell'ordine del 3-6 per cento del Pil nel breve termine: le liberalizzazioni sono l'intervento più importante per perseguire tale risultato.<sup>1</sup> Nei settori disciplinati da direttive europee, quali l'energia e le telecomunicazioni, l'Italia ha perseguito una coerente (anche se insufficiente) politica di apertura ma lo stesso non si può dire di molti altri ambiti,<sup>2</sup> solo in parte toccati dall'atto in parola.

### PREMESSA

Il disegno di legge presentato dal Governo Draghi si basa sulla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>3</sup> e integra gli impegni assunti in sede europea nell'ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.<sup>4</sup>

Preliminarmente, è importante sottolineare come l'atto in parola abbia natura "annuale" solo nel nome. L'obbligo di predisporre una legge annuale sulla concorrenza, basata sulle segnalazioni dell'Autorità, è codificato nell'ordinamento dal 2009:<sup>5</sup> nel periodo 2010-2021 l'AGCM ha inviato a Governo e Parlamento solo cinque segnalazioni.<sup>6</sup> Nel passato queste segnalazioni sono state parzialmente recepite in atti normativi solo due volte:<sup>7</sup> in entrambi i casi l'esame parlamentare ha condotto a significative mutilazioni delle norme proposte dai governi. Inoltre, mentre nel primo caso il Governo Monti aveva adottato un decreto-legge la cui conversione era stata inevitabilmente

---

<sup>1</sup> Ciapanna E., Mocetti S. e Notarpietro A. (2020), "The effects of structural reforms: Evidence from Italy", Banca d'Italia, *Temi di discussione*, 1303.

<sup>2</sup> Stagnaro C. (a cura di) (2020), *Index of liberalisations*, Torino, IBL Libri.

<sup>3</sup> AGCM (2021), *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, AS1730.

<sup>4</sup> <https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf>

<sup>5</sup> L. 23 luglio 2009, n.99, art.47, c.4.

<sup>6</sup> Nel 2010, 2012, 2013, 2014 e 2021.

<sup>7</sup> Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e l. 4 agosto 2017, n.124.

celere, nel secondo caso il Governo Renzi aveva adottato un ddl la cui approvazione definitiva richiese 894 giorni. Il duplice augurio è che l'attuale ddl abbia un iter meno accidentato, sia nella durata sia negli esiti, e che – a differenza dei precedenti – sia effettivamente seguito da un altro provvedimento di analogo segno entro la fine dell'anno, come previsto dal Pnrr.

Prima di entrare nel merito delle specifiche misure contenute nel ddl è opportuno sviluppare alcune considerazioni di ordine generale. In primo luogo, il ddl interviene su molti ambiti cruciali dell'economia italiana, ma lo fa prevalentemente attraverso provvedimenti di delega. Questo rende difficile esprimere un giudizio compiuto, perché molto dipenderà da in quali tempi e in quale modo tali deleghe, una volta approvate, saranno esercitate. Secondariamente, tale scelta – pur comprensibile alla luce della complessità degli argomenti esaminati – indebolisce i contenuti e l'architettura del ddl: la sua approvazione formale sarà, infatti, solo un primo passo da cui non sortiranno, se non in piccola parte, effetti sostanziali. In terzo luogo, non si può non notare come molti temi, pur sollevati dalla stessa Antitrust, non siano stati presi in esame nella redazione di questo provvedimento: per esempio nulla si trova, nel testo del ddl, in relazione ai servizi professionali<sup>8</sup> o a settori scarsamente concorrenziali quali il trasporto ferroviario.<sup>9</sup>

La presente memoria si divide in due parti: nella prima si commentano alcune delle disposizioni contenute nel ddl in oggetto, nella seconda si offrono alcuni spunti per possibili ulteriori proposte aggiuntive.

## PARTE I. LE MISURE CONTENUTE NEL DDL CONCORRENZA

### Osservazioni relative al Capo II – Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori

L'**articolo 2** interviene sulla mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, prevedendo una serie di obblighi informativi a carico dei concessionari e dei soggetti concedenti. Tale disciplina, se attuata, contribuirà a una maggiore trasparenza sulle condizioni delle concessioni e le caratteristiche dei concessionari e non può che essere vista con favore. La scelta di raccogliere e organizzare questo tipo di informazioni merita apprezzamento, tra l'altro, nell'ottica di introdurre modifiche della normativa di settore che siano basate su dati completi e aggiornati necessari per valutare gli effetti concreti delle varie proposte di riforma in discussione.

L'**articolo 3** introduce una riforma delle concessioni in ambito portuale. Tale riforma, intervenendo sull'art. 18 della L. n. 84/1994, si propone anzitutto di pervenire alla definizione di "criteri trasparenti e certi" per la selezione delle imprese portuali legittimate a operare in esclusiva su aree portuali e banchine dei principali scali italiani. In questo modo, il legislatore intende dare finalmente una nuova forma alle procedure di rilascio delle concessioni portuali. Si tratta di una misura decisiva per assicurare effettiva concorrenza nell'iter di scelta dei concessionari, limitando gli ampi margini di discrezionalità attualmente ancora riconosciuti alle amministrazioni portuali dal codice della navigazione del 1942. A differenza di quanto avviene a tutt'oggi, infatti, è previsto condivisibilmente che le concessioni vengano affidate a seguito della pubblicazione di avvisi che indichino a) requisiti di partecipazione, b) criteri di selezione e c) durata massima delle concessioni, oltre che d) eventuali

<sup>8</sup> Mocetti S. e Roma G. (2021), "Le professioni ordinistiche: misure ed effetti della regolamentazione", Banca d'Italia, *Questioni di economia e finanza*, 600.

<sup>9</sup> Carrarini A. (2020), "La concorrenza nel trasporto ferroviario passeggeri regionale: Un confronto tra il sistema italiano e tedesco", Istituto Bruno Leoni, *Briefing Paper*, 185.

indennizzi per il concessionario uscente. Di contro, suscita perplessità che la riforma introduca poi un superamento del divieto delle concessioni portuali che risulta circoscritto soltanto agli scali principali qualificati come porti di rilevanza economica internazionale e nazionale e comunque, là dove ammette il cumulo, impedisce lo scambio di manodopera fra le aree in concessione allo stesso soggetto. Tale previsione appare del tutto anacronistica e rende ancor più grave il fatto che la riforma, così come delineata, nulla dica in merito all'autoproduzione dei servizi portuali da parte dei terminalisti limitando fortemente la libertà organizzativa degli operatori.

L'**articolo 4** intende semplificare le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e rimuove alcuni potenziali ostacoli che, negli scorsi anni, hanno probabilmente rallentato l'avvio delle procedure a evidenza pubblica. L'articolo interviene sulla disciplina vigente, da un lato, introducendo semplificazioni o misure per una migliore valorizzazione degli asset. L'obiettivo è di creare condizioni più favorevoli affinché gli enti locali possano sbloccare l'avvio delle gare, oggi gravemente in ritardo; dall'altro, prevedendo sanzioni a carico dei gestori uscenti che non forniscono tempestivamente la documentazione necessaria alla predisposizione dei bandi. Tali misure sono in gran parte condivisibili. Anche alla luce della limitata efficacia di quanto previsto dal ddl Concorrenza 2017 in materia di delta vir-rab, si suggerisce di incrementare ulteriormente le circostanze in cui sia applicabile il regime semplificato.

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina delle gare per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Coerentemente con quanto segnalato dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, viene finalmente introdotto un cogente obbligo di assegnazione delle concessioni tramite gara e vengono identificate scadenze ragionevoli per l'avvio delle procedure. Inoltre, è prevista la facoltà del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proporre l'intervento con poteri sostitutivi nel caso di inerzia da parte degli enti concedenti. Le misure proposte sono pienamente condivisibili e, anzi, potranno contribuire alla modernizzazione del settore e alla maggiore apertura e concorrenzialità nel mercato elettrico. Tuttavia, esse andrebbero integrate con la ri-centralizzazione delle competenze in materia, in modo da evitare la proliferazione di norme regionali spesso anti-concorrenziali.

### Osservazioni relative al Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti

L'**articolo 6** introduce una delega al governo per la riforma dei servizi pubblici locali. La delega interviene molto opportunamente in un ambito che è rimasto, negli ultimi anni, al di fuori dei principali disegni di riforma e che ancora oggi è caratterizzato da diffusa opacità e da una eccessiva pervasività della presenza pubblica. I criteri direttivi della delega sono generalmente orientati a garantire la contendibilità degli affidamenti. Là dove gli enti locali ritengano di procedere ad affidamenti *inhouse*, è richiesto di motivare la decisione sulla base di ragioni di carattere economico o di altra natura. A tale proposito, sarebbe opportuno rafforzare tale requisito prevedendo un termine congruo entro il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possa valutare ed eventualmente contestare la decisione. Nel caso in cui l'ente locale intenda procedere comunque all'autoproduzione nonostante la contestazione dell'Autorità, questa dovrebbe avere la facoltà di impugnare la delibera di affidamento davanti alla giustizia amministrativa. Quanto al criterio di cui alla lettera m), non ne sono chiare le motivazioni visto che la clausola sociale è già disciplinata dall'ordinamento. Inoltre, desta qualche perplessità la previsione contenuta dal criterio n), relativo all'armonizzazione delle discipline settoriali con particolare riferimento ai settori idrico e dei rifiuti. A tal proposito, tale criterio andrebbe meglio precisato nel senso di chiarire che il riordino dovrebbe

applicarsi unicamente alle modalità di affidamento del servizio e non, invece, ad altri aspetti qualificanti, quali la determinazione delle tariffe o l'individuazione degli ambiti ottimali di affidamento. Analogamente, andrebbero esplicitamente esclusi dalla portata di tale articolo altri servizi già disciplinati a livello settoriale, quali la distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

L'**articolo 7** interviene sul settore del trasporto pubblico locale. Pur condividendo in larga parte le modifiche apportate si segnalano due potenziali integrazioni, che potrebbero ampliare la portata della riforma e renderla maggiormente incisiva. In primo luogo, anche nel caso del trasporto pubblico locale andrebbe previsto l'obbligo di motivare l'eventuale autoproduzione e di trasmettere all'AGCM tale motivazione, con la facoltà per l'Autorità di impugnare l'affidamento nel caso in cui le motivazioni siano insufficienti. Secondariamente, andrebbe prevista – almeno per le maggiori aree metropolitane – la possibilità di concorrenza nel mercato, prevedendo la libertà di ingresso di operatori terzi in concorrenza col titolare dell'affidamento.

L'**articolo 8** propone una delega per il riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea. L'articolo è pienamente condivisibile e i criteri direttivi appaiono adeguati. Come negli altri casi, è opportuno sottolineare che la scelta della legge delega, pur rispondendo a comprensibili ragioni, rischia di pregiudicare l'effettiva riforma del settore.

L'**articolo 9** interviene sulle funzioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori. In particolare, tale disposizione prevede che l'ART disciplini con propri provvedimenti procedure obbligatorie di conciliazione la cui attivazione è necessaria per poi accedere eventualmente a successive iniziative giurisdizionali. Come ogni misura volta a limitare il contenzioso, è condivisibile almeno nelle sue intenzioni. Va, tuttavia, evidenziato il rischio che una misura simile, se attuata male, possa rivelarsi soltanto un inutile aggravamento degli adempimenti a carico di operatori e utenti che intendono vedere riconosciute le proprie legittime pretese.

L'**articolo 10** rafforza i controlli sulle società a partecipazione pubblica, mediante l'introduzione di un parere obbligatorio della Corte dei Conti sugli atti deliberativi di costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche. Tale disposizione va a modificare l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 prevedendo che i magistrati contabili si esprimano specificamente in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Questa previsione, comportando di fatto il passaggio a un controllo necessario e non più meramente eventuale della Corte dei Conti, è apprezzabile in un'ottica di tutela della finanza pubblica ma anche della concorrenza, mirando a contenere i rischi di effetti distorsivi di iniziative imprenditoriali diseconomiche da parte delle amministrazioni. La natura non vincolante del parere potrebbe comunque non essere sufficiente per impedire la materializzazione di detti rischi in concreto. Almeno in linea teorica, non si può escludere infatti che le amministrazioni decidano di non adeguarsi alle indicazioni della Corte dei Conti.

#### Osservazioni relative al Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale

L'**articolo 12** elimina alcune discriminazioni ai danni degli operatori privati che producono rifiuti assimilati agli urbani e che vogliono conferirli al di fuori del servizio pubblico. Tali previsioni sono assolutamente condivisibili. Inoltre, viene affidato all'Arera il compito di stabilire dei “costi efficienti” per le varie attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per quanto si tratti di una proposta migliorativa rispetto all'esistente, sarebbe preferibile la strada di una separazione netta tra le fasi

strutturalmente monopolistiche (la raccolta) da quelle potenzialmente concorrenziali (trattamento e smaltimento), escludendo queste ultime dal perimetro degli affidamenti.

### Osservazioni relative al Capo V – Concorrenza e tutela della salute

L'**articolo 13** interviene sulle procedure di accreditamento di strutture sanitarie private, introducendo principi di trasparenza e certezza del diritto. Da questo punto di vista quanto previsto è soddisfacente. Tuttavia, l'ingresso di nuovi operatori sul mercato viene subordinato alla valutazione del fabbisogno regionale: tale vincolo, intrinsecamente dirigista, andrebbe rimosso in modo da creare un contesto nel quale l'autorizzazione a operare sia concessa unicamente sulla base di criteri e standard qualitativi e non sulla base di valutazioni soggettive da parte delle regioni. Tuttavia, tale intervento non è sufficiente a creare condizioni autenticamente concorrenziali. Infatti, se da un lato esso consente un ampliamento dell'offerta che è in principio da vedersi con favore, rimane in vigore il vincolo stabilito dal DL 95/2012 secondo il quale ogni struttura accreditata può erogare prestazioni solo entro un limite stabilito dalla regione o dalla Asl di appartenenza. Si sottolinea che tale limite non si applica alle strutture pubbliche. Ne segue che, mentre l'offerta da parte delle strutture private è (in principio) libera, la domanda non lo è. Pertanto, il disegno concorrenziale andrebbe completato abrogando, oltre alle barriere all'ingresso, anche i limiti alla domanda.

### Osservazioni relative al Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

L'**articolo 19** intende favorire l'infrastrutturazione digitale del paese imponendo maggiori obblighi di motivazione in caso di diniego dell'accesso a infrastrutture per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Sebbene l'articolo vada assolutamente nella direzione proposta, la sua portata può essere indebolita dalla mancanza di un termine perentorio entro il quale le motivazioni devono essere fornite.

L'**articolo 20** rende obbligatorio il coordinamento tra gli operatori per la realizzazione delle opere di genio civile. Tale previsione rischia di imporre agli operatori una condotta e la condivisione delle informazioni relative, anche sensibili, che sotto altro profilo è considerata illecito in quanto potenzialmente collusiva. Inoltre essa non fa altro che rafforzare delle condotte che, sotto specifiche condizioni e limitatamente a predefinite modalità operative, sono già previste nell'ordinamento come facoltative. Si suggerisce pertanto di abrogare l'articolo.

L'**articolo 22** in materia di servizi postali prevede, in primo luogo, una revisione periodica dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale da parte del MISE (sentita l'Agcom). Secondariamente, si prevede l'obbligo anche per gli operatori postali di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione e l'obbligo per l'Autorità Antitrust di acquisire un parere dell'Agcom in merito ai provvedimenti in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione. Sul primo punto, si esprime condivisione in linea di principio con l'obiettivo della norma, in quanto essa prende atto della rapida evoluzione del settore. Tuttavia, essa appare come una sorta di delega in bianco: andrebbero pertanto meglio precisati gli obiettivi di tale revisione periodica, per esempio in relazione alla frequenza della consegna o ad altri aspetti operativi del servizio universale, con l'obiettivo di promuovere una progressiva riduzione dei costi del servizio universale stesso. Inoltre, andrebbe esclusa esplicitamente ogni forma di allargamento del servizio universale, quanto meno in sede di revisione periodica del suo contenuto. Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione al ROC, non è chiaro quale ne sia l'obiettivo quindi tale

norma andrebbe rivalutata. Infine, appare condivisibile il coinvolgimento dell'Agcom nei procedimenti antitrust.

### Osservazioni relative al Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di attività Antitrust

L'**articolo 29** introduce nell'ordinamento la presunzione di abuso di dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di una piattaforma digitale di grandi dimensioni. Inoltre, amplia il concetto stesso di abuso di dipendenza economica, andando a ricomprendere una serie di pratiche commerciali. Questo articolo presenta significative criticità sia sul piano della sostanza, sia sul piano della forma. Sul piano della sostanza, esso introduce una sorta di inversione dell'onere della prova, in forza del quale le piattaforme digitali potranno essere chiamate a scagionarsi solo attraverso una *probatio diabolica*. Tale inversione dell'onere della prova si pone in contrasto coi principi generali dell'ordinamento e appare come un *escamotage* che finirà per tradursi in una condanna preventiva nei confronti di soggetti il cui operato è, peraltro, al centro di altre strategie governative, quali le politiche per la transizione digitale e quelle di promozione dell'*ecommerce*. Anche sul piano formale la norma proposta appare difficilmente accoglibile, in quanto essa attribuisce all'Autorità nazionale poteri che sembrano sovrapporsi a quelli previsti dal Digital Markets Act, la proposta di regolamentazione europea in procinto di entrare in vigore. Infatti, data la sua natura, il mercato digitale ha una dimensione intrinsecamente europea e rischia di essere artificialmente segmentato dall'emergere di norme nazionali parzialmente contrastanti tra di loro, nella lettera o nelle modalità di *enforcement*. Per tutte queste ragioni si consiglia lo stralcio di questo articolo.

L'**articolo 30** introduce una nuova procedura transattiva per la chiusura dei procedimenti avviati. Non è chiara l'utilità di questo ulteriore strumento, che si andrebbe ad affiancare a quelli esistenti e che potrebbe sortire effetti inintenzionali sull'efficacia delle procedure di *leniency*. Inoltre, nella stessa segnalazione che dà origine alla presente proposta di legge, l'Autorità non fornisce chiari argomenti a supporto della nuova procedura. Si suggerisce pertanto lo stralcio dell'articolo.

L'**articolo 31** amplia i poteri istruttori dell'Autorità, prevedendo la facoltà di richiedere informazioni e documenti ritenuti utili a imprese o enti anche al di fuori di procedimenti istruttori. Non si capisce l'utilità e la sostenibilità di una simile misura, che potrebbe generare oneri non necessari a carico delle imprese. Pertanto si suggerisce lo stralcio dell'articolo.

## PARTE II. PROPOSTE ULTERIORI

Sebbene il ddl concorrenza intervenga in molti ambiti nei quali è necessario promuovere la libertà di ingresso nel mercato, esso potrebbe essere reso più incisivo introducendo una serie di altre forme di deregolamentazione o promozione della concorrenza.

In primo luogo, il disegno di legge ignora interamente il settore dei servizi professionali. Questo settore, pur nella diversità delle varie professioni, è stato oggetto di numerosi interventi negli anni, che hanno talvolta ampliato gli spazi concorrenziali, in altri casi li hanno invece ristretti. Coerentemente con lo spirito di questo provvedimento, è necessario prendere in considerazione alcune misure di liberalizzazione:

- In primo luogo, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" ha introdotto nell'ordinamento il principio dell'equo compenso. Sullo stesso tema è in discussione al Senato l'AS2419 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle

prestazioni professionali”, già approvato in prima lettura dalla Camera, che va ulteriormente a regolamentare e irrigidire le modalità di determinazione del compenso dei professionisti. A dispetto delle intenzioni, tale previsione nei fatti ripropone, in modo surrettizio, le tariffe professionali, che erano state tempo prima abolite e che sono profondamente contraddittorie con uno scenario di libera concorrenza. Pertanto, sarebbe utile introdurre nel ddl concorrenza una proposta emendativa volta a eliminare ogni forma di regolamentazione dei prezzi delle prestazioni dei professionisti.

- Il ddl concorrenza 2017 ha previsto la possibilità di ingresso di soci non professionisti nel capitale sociale degli studi legali, fissando però una soglia minima dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto in capo a soci iscritti all'albo degli avvocati. Tale limite andrebbe eliminato.
- La professione notarile si fonda su un'area di esclusiva sulla redazione di una pluralità di atti. In molti casi tale esclusiva non appare giustificata. Per esempio, andrebbe prevista la possibilità di svolgere online e senza l'assistenza del notaio alcuni atti, quali la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate, la costituzione di startup innovative, nonché la modifica dei relativi statuti. A tal fine andrebbero previsti (sulla scorta delle srls) degli statuti standardizzati e una tipizzazione delle modifiche statutarie effettuabili online. L'accesso a tali servizi dovrebbe essere subordinato all'identificazione delle parti tramite metodi digitali (quali la firma elettronica o lo Spid). E' essenziale prevedere che, nel caso di operazioni effettuate online, i controlli previsti dalla normativa siano effettuati dal conservatore del registro delle imprese. Contestualmente andrebbe eliminato l'obbligo di gratuità nella costituzione delle srls, attualmente previsto a carico dei notai.

Un'ulteriore questione che meriterebbe di essere trattata è quella relativa ai farmaci di fascia C, ossia i farmaci con obbligo di prescrizione ma non rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Attualmente tali farmaci possono essere distribuiti unicamente attraverso il canale delle farmacie. Tuttavia, non vi è alcuna ragione convincente perché la facoltà di commercializzare queste specialità non possa essere estesa alle parafarmacie e ai corner farmaceutici presso la grande distribuzione organizzata, purché presidiati da un farmacista iscritto all'ordine.

In materia di mobilità sostenibile, è ancora in vigore (seppure inapplicato) quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 57 del DL 76/2020, che impone una forma di regolazione del prezzo dei servizi di ricarica. Tale norma, in palese contrasto col diritto dell'Unione, andrebbe abrogata.

In tema di previdenza complementare occorre garantire pienamente la portabilità delle posizioni individuali, evitando vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva. A tal fine, è necessario prevedere la facoltà per i lavoratori di scegliere la destinazione del Tfr maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Contestualmente andrebbe prevista la possibilità, anche per i fondi chiusi, di stabilire con delibera di revisione statutaria la possibilità di sottoscrizione anche da parte di lavoratori afferenti ad altre categorie professionali.

Infine, è ancora in vigore la legge 13 febbraio 2020, n. 15 recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. All'art. 8 essa disciplina minuziosamente la scontistica sui prezzi di copertina dei libri, fissando un tetto generale pari al 5 per cento, che solo in alcune occasioni è possibile superare, e comunque in misura non superiore al 15 per cento. Tali vincoli sono incomprensibili e danneggiano sia i lettori, sia i rivenditori i quali non possono stabilire liberamente le proprie politiche di prezzo. Il vincolo andrebbe eliminato o, quanto meno, incrementato a un livello non inferiore al 30 per cento.